



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo, e in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. b);

VISTO il R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, relativo all'approvazione del "Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore" e, in particolare, l'art. 111 il quale, tra l'altro, stabilisce testualmente che ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di *Professore emerito*, qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari; il titolo di *Professore onorario* qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni;

VISTO Legge 18 marzo 1958, n. 311 recante "Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari";

VISTO il vigente *Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito*, emanato con D.R. n. 2884 del 08/09/2014;

RITENUTO opportuno procedere ad una riformulazione del sopra citato Regolamento di Ateneo al fine di introdurre in esso: la disciplina del procedimento finalizzato al riconoscimento del Titolo di "Professore onorario"; una più puntuale previsione dei requisiti soggettivi di cui devono essere in possesso i professori per i quali si può proporre il riconoscimento di uno dei Titoli di cui trattasi nonché la previsione dei benefici che possono essere riconosciuti ai Professori emeriti ed ai Professori onorari;

VISTA la Delibera n. 18 del 28/07/2020 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, il nuovo *Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario* nel testo comprensivo dell'emendamento all'art. 2, comma 1, proposto dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella riunione del 27/07/2020;

VISTA la Delibera n. 87 del 28/07/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al suddetto Regolamento nel testo approvato dal Senato Accademico,

DECRETA

E' emanato - nel testo allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale - il nuovo *Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario*.

Il sopra citato Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università e, da quella data, sostituisce il Regolamento emanato con D.R. n. 2884/2014, citato in premessa.

IL RETTORE F.F.
Arturo DE VIVO

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente della Ripartizione dott. Giuseppe FESTINESE
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI

AdP



REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI *PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO*

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di formulazione, da parte dell'Ateneo, della proposta al Ministro competente per il riconoscimento dei Titoli di *Professore emerito* e di *Professore onorario*, in conformità a quanto disposto dall'art. 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 15, c.2, della legge n. 311/1958, e individua le attività che i medesimi possono svolgere in Ateneo.

ART. 2

REQUISITI OGGETTIVI

1. L'Ateneo può proporre il riconoscimento del titolo di:
 - a. *Professore emerito*, a professori che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni e che abbiano svolto almeno venti anni di servizio in qualità di professore di prima fascia, considerando anche un eventuale triennio di straordinariato;
 - b. *Professore onorario*, a professori i quali siano collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni e che abbiano svolto almeno quindici anni di servizio in qualità di professore di prima fascia, considerando anche un eventuale triennio di straordinariato.

ART. 3

REQUISITI SOGGETTIVI

1. I titoli di *Professore emerito* e di *Professore onorario* possono essere conferiti a docenti, in possesso dei requisiti oggettivi indicati all'art. 2 del presente Regolamento, che abbiano dato lustro all'Ateneo attraverso il raggiungimento di uno standard qualitativo particolarmente elevato nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca e della produzione scientifica.
2. Costituiscono ulteriori elementi di valutazione per la proposta di conferimento dei Titoli di cui trattasi:
 - a. cariche accademiche e negli organi universitari, ruoli di responsabilità nelle strutture e nell'organizzazione dell'Ateneo;
 - b. incarichi scientifici;
 - c. prestigiosi premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca.
3. La proposta di riconoscimento di uno dei Titoli di cui al presente Regolamento potrà riguardare esclusivamente docenti che:
 - a. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato;
 - b. non abbiano subito alcun provvedimento disciplinare;
 - c. non abbiano subito alcun provvedimento da parte dell'Ateneo per inadempienze in ordine all'attività scientifica e didattica;
 - d. non siano incorsi in infrazioni del Codice Etico;
 - e. siano in quiescenza da non oltre 12 mesi.



ART. 4

PROCEDURA

1. La proposta di riconoscimento, adeguatamente motivata, è avanzata da almeno cinque professori in servizio presso l'Ateneo, di cui almeno tre professori di I fascia, al Direttore del Dipartimento cui il candidato afferiva al momento della cessazione dal servizio. Alla proposta è allegato un breve profilo curriculare in relazione ai requisiti previsti ai precedenti articoli.
2. In merito alla proposta si esprime, mediante votazione segreta con *quorum* deliberativo dei due terzi degli aventi diritto al voto, il Consiglio di Dipartimento, in composizione ristretta ai soli professori di I fascia, entro la fine dell'anno successivo a quello della cessazione dal servizio dello stesso.
3. Il Consiglio di Dipartimento non può essere chiamato a esprimersi in ordine alla proposta di riconoscimento del titolo di *Professore emerito* o di *Professore onorario* relativa a un medesimo soggetto qualora, in due precedenti adunanze aventi all'ordine del giorno la medesima proposta, non sia stato raggiunto il *quorum* deliberativo previsto, oppure nel caso in cui il Dipartimento abbia già adottato Delibera sfavorevole.
4. La proposta, ottenuta la Delibera favorevole da parte del Consiglio del Dipartimento, è inoltrata dal Rettore al Ministro competente.

ART. 5

BENEFICI

1. I Professori emeriti e i Professori onorari possono continuare a svolgere attività di ricerca, non come responsabili scientifici, all'interno di gruppi, progetti e centri di ricerca, previo parere favorevole del Dipartimento cui afferivano al momento del collocamento a riposo o delle dimissioni e comunque nel rispetto della normativa vigente.
2. L'eventuale affidamento di contratti di docenza ai Professori emeriti e ai Professori onorari resta disciplinato dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di incarichi di insegnamento.
3. I Professori emeriti e i Professori onorari hanno diritto all'accesso alla rete informatica di Ateneo, alla posta elettronica e al sistema bibliotecario per tre anni, rinnovabili su richiesta.
4. I Professori emeriti e i Professori onorari, su invito e in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni della struttura di cui fanno parte al momento del collocamento a riposo.
5. Il Dipartimento, di cui al comma 1, può mettere a disposizione dei Professori emeriti e dei Professori onorari, compatibilmente con la disponibilità di spazi del Dipartimento medesimo, uno spazio affinché possano continuare a frequentare le strutture dipartimentali e utilizzare le risorse documentali; il beneficio è concesso per un triennio ed è rinnovabile, qualora ne permangano le motivazioni.

ART. 6

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Le disposizioni di cui all'Art. 5 si applicano anche ai Professori emeriti e ai Professori onorari già nominati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.